



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Quadro normativo dell'esercizio 2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Sommario

1. L'attività normativa del Consiglio regionale nel 2024.....	2
2. La manovra di bilancio 2024: legge di stabilità e di bilancio e le altre leggi finanziarie.....	4
3 Disposizioni normative nazionali del 2024 di particolare rilevanza per la Regione Sardegna	8
4 Il contenzioso costituzionale.	11

1. L'attività normativa del Consiglio regionale nel 2024

Nel 2024 si è caratterizzato per la conclusione della sedicesima legislatura e l'inizio della diciassettesima.

Il 25 febbraio 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del nuovo Presidente della Regione, con successiva proclamazione ufficiale degli eletti il 20 marzo 2024.

Nel corso del 2024, il Consiglio regionale ha approvato 25 leggi, di cui 3 nel periodo finale della XVI legislatura e 22 dopo l'inizio della XVII.

Riguardo ai contenuti delle leggi approvate, cinque leggi dispongono prevalentemente norme in materia di contabilità e finanza, il resto della principale attività legislativa ha riguardato vari settori tra cui gli enti locali, il personale, la salvaguardia ambientale e paesaggistica e l'urbanistica.

Con riferimento alla tematica della salvaguardia ambientale e paesaggistica, particolare rilevanza assumono le leggi n. 5 e n. 20, che sono di seguito brevemente descritte.

- la **L.R. n. 5 del 3/07/2024** "*Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali*", che all'art. 3 sanciva il temporaneo divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dalla stessa legge regionale, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; la norma è stata oggetto di ricorso da parte del Governo davanti la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 con Sentenza n. 28/2025 del 14/01/2025 (depositata il 11/03/2025).
- La **L.R. n. 20 del 5.12.2024** "*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*", che è stata anch'essa oggetto di ricorso da parte del Governo davanti la Corte Costituzionale a febbraio 2025 (ricorso n. 8/2025).

Nel paragrafo che segue verranno esaminate le leggi relative alla manovra finanziaria 2024 (approvate il 29 dicembre 2023) e le altre leggi di natura finanziaria approvate nel corso dell'esercizio 2024.

I paragrafi 3 e 4 sono dedicati rispettivamente alle principali disposizioni normative nazionali che hanno inciso sulla gestione 2024 della R.A.S. e al quadro relativo al contenzioso costituzionale tra la Regione Sardegna e lo Stato.

L'elenco completo delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2024 è riportato nella tabella che segue.

Legislatura	Numero	Data	Oggetto
XVI	1	05/02/2024	Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie.
XVI	2	05/02/2024	Disposizioni in materia di istruzione.



Legislatura	Numero	Data	Oggetto
XVI	3	05/02/2024	Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale.
XVII	4	26/06/2024	Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.
XVII	5	03/07/2024	Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali.
XVII	6	03/07/2024	Misure urgenti di protezione civile.
XVII	7	03/07/2024	Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie.
XVII	8	03/07/2024	Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.
XVII	9	19/07/2024	Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province.
XVII	10	19/07/2024	Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie.
XVII	11	20/08/2024	Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.
XVII	12	20/08/2024	Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria.
XVII	13	18/09/2024	Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio.
XVII	14	02/10/2024	Disposizioni urgenti in materia di immunizzazione passiva contro l'infezione da Virus respiratorio sinciziale (VRS).
XVII	15	09/10/2024	Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.
XVII	16	24/10/2024	Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2023 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2023.
XVII	17	18/11/2024	Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016 in materia di lavoro.
XVII	18	21/11/2024	Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie.
XVII	19	28/11/2024	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie)
XVII	20	05/12/2024	Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
XVII	21	17/12/2024	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025.
XVII	22	18/12/2024	Modifica all'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazione della legge regionale n. 15 del 2024, in materia di dirigenti esterni.
XVII	23	18/12/2024	Realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale: attivazione del ruolo propositivo della Regione autonoma della Sardegna.
XVII	24	18/12/2024	Realizzazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) del Mediterraneo: costituzione di un GECT insulare euromediterraneo.
XVII	25	18/12/2024	Contributi per l'abbattimento del fitto casa studenti universitari e abrogazione di norme.

2. La manovra di bilancio 2024: legge di stabilità e di bilancio e le altre leggi finanziarie

La manovra finanziaria 2024 è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 2023 con le leggi n. 18 “Legge di stabilità 2024” e n. 19 “Bilancio di previsione triennale 2024-2026”.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei contenuti della legge di stabilità 2024, della legge di bilancio 2024-2026 e delle altre leggi di natura finanziaria approvate nel corso del 2024.

Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 18 “Legge di stabilità 2024”

La legge di stabilità regionale per il 2024 si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni in materia finanziaria e contabile con particolare riferimento all'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali e alle autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione (tabelle “A”, “B” e “C” allegate alla legge regionale di stabilità 2024).

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali, politiche territoriali. In particolare, al comma 1, si provvede alla quantificazione e alla ripartizione del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali (di cui all'art. 10 della L.R. 2/2007)¹. Sono inoltre disposte altre autorizzazioni di spesa. Con il comma 2 si dà invece avvio al percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali, in particolare si provvede alla quantificazione e all'individuazione delle tipologie di interventi del Fondo regionale per la non autosufficienza (di cui all'art. 34 della L.R. 2/2007) e si dispone riguardo la definizione delle linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse. Sono inoltre previste autorizzazioni di spesa per specifici interventi e altre disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 4 detta disposizioni varie e autorizzazioni di spesa in materia di trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato e proroghe di termini di disposizioni finanziarie.

Infine, con gli articoli 5 e 6 si dispone riguardo alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'applicazione della legge all'entrata in vigore della stessa.

¹ La consistenza del fondo è stata successivamente incrementata per il 2024 con l'art. 18, comma 4, della L.R. 13/2024 e con l'art. 2, comma 1, della L.R. 19/2024.

Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 19 “Bilancio di previsione triennale 2024-2026”

La L.R. 19/2023 dispone l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e in conformità alle disposizioni finanziarie contenute nella L.R. 18/2023 (legge di stabilità 2024).

La legge in oggetto contiene, inoltre, disposizioni normative di natura tecnica afferenti la gestione del Bilancio regionale 2024-2026.

Legge regionale 18 settembre 2024 n. 13 “Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

La L.R. 13/2024 si compone di 4 Capi e 32 articoli.

Nel capo I, costituito da 4 articoli, sono contenute disposizioni che riguardano l'adeguamento del bilancio di previsione 2024-2026 alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio 2023, approvato della Giunta regionale con deliberazione n. 15/24 del 30 maggio 2024². Sono rideterminati, tra gli altri, i valori relativi ai residui attivi e passivi, al fondo di cassa al 1° gennaio 2024 (rideterminato in euro 3.439.088.353,48), al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (quantificato in euro 3.801.114.960,12) e quantificata la quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 in euro 530.999.581,16.

Nel capo II, costituito da 23 articoli, sono dettate disposizioni e previste autorizzazioni di spesa in varie materie, tra cui sanità e politiche sociali, protezione civile, ambiente, cultura, pubblica istruzione, attività produttive, personale della Regione, enti locali e spese per studi, ricerche e consulenze. Sono disposte inoltre modifiche alle tabelle “L” e “M” allegate alla legge regionale n. 17 del 2023.

In particolare:

- all'art. 8 è autorizzata la spesa per contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale e per finanziamenti di parte corrente secondo la ripartizione di cui alle tabelle “F” e “G” allegate alla legge regionale.
- all'art. 18, comma 4, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 30.000.000 quale incremento del fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n.2 del 2007;

Nel capo III, costituito da 2 articoli, si provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera ed e), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero per quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. Inoltre, è autorizzata la copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

² Il comma 3 bis dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 787, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, consente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di approvare la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei Conti.

Infine, nel capo IV, costituito da 4 articoli, sono dettate le disposizioni finali relative all'attribuzione del vincolo di destinazione alle entrate straordinarie, alla copertura finanziaria degli oneri e alle variazioni di bilancio, all'approvazione degli allegati alla legge e all'entrata in vigore della stessa.

Legge regionale 24 ottobre 2024 n. 16 *“Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2023 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2023”.*

Con la L.R. n. 16/2024 è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2023 e il rendiconto consolidato per il medesimo esercizio composto dalla sommatoria delle risultanze contabili della gestione della Giunta regionale e di quelle del Consiglio regionale.

Legge regionale 21 novembre 2024 n. 18 *“Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie”.*

La L.R. 18/2024 si compone di 21 articoli.

Nei primi 14 articoli sono dettate disposizioni e previste autorizzazioni di spesa in varie materia, tra cui sanità e politiche sociali, enti locali, lavori pubblici, trasporti, pubblica istruzione, settori produttivi, ambiente, protezione civile, interventi a fronte di eventi calamitosi, personale regionale e Collegio dei revisori della Regione Sardegna.

In particolare:

- all'art. 1 “Disposizioni in materia sanitaria e di politiche sociali”, al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 12.000.000 per il cofinanziamento degli interventi in ambito sanitario inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mentre al comma 2 dello stesso articolo è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 161.769.690,10 destinata alla copertura delle perdite del Servizio sanitario regionale, come risultante nei conti economici consuntivi provvisori 2023;

- all'art. 2 “Disposizioni in materia di enti locali, lavori pubblici, edilizia residenziale”, al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 50.000.000 quale ulteriore incremento del fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n.2 del 2007;

- all'art. 12 “Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2023 (*Disciplina del Collegio dei revisori dei conti*)”, è riconosciuto ai componenti del Collegio il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi effettuati dal luogo di residenza, alle sedi del Collegio, della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli altri organi istituzionali regionali per lo svolgimento delle funzioni.

All'art. 15 è autorizzata la spesa per contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale e per finanziamenti di parte corrente secondo la ripartizione di cui alle tabelle “B” e “C” allegate alla legge regionale.

Agli articoli 16 e 17 sono apportate modifiche alle Tabelle M e L della L.R. n. 17/2023, alle Tabelle F e G della L.R. 13/2024 e alla Tabella D della L.R. 1/2023.

All'art. 18 si provvede al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine agli articoli 19, 20 e 21 si dispone riguardo al finanziamento delle autorizzazioni di spesa, alle variazioni di bilancio, all'approvazione degli allegati e all'entrata in vigore della legge regionale.

Legge regionale 28 novembre 2024, n. 19 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie)*”.

La L.R. n. 19/2024 apporta modifiche alla precedente L.R. 18/2024, in particolare agli articoli:

- n. 1, in materia in materia sanitaria e di politiche sociali;
- n. 12, relativamente alla disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione;
- n. 15, riguardo la spesa per contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale e per finanziamenti di parte corrente;
- n. 16, con riferimento alle Tabelle M e L della L.R. n. 17/2023 e alle Tabelle F e G della L.R. 13/2024;
- n. 20, con riferimento alle tabelle A e B allegate alla L.R. n. 18/2024

Si dispone inoltre riguardo al finanziamento delle autorizzazioni di spesa, alle variazioni di bilancio, all'approvazione degli allegati e all'entrata in vigore della legge regionale.

Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 21 “*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025*”.

La L.R. n. 21/2024 autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2025, secondo gli schemi di bilancio di cui alla L.R. n. 19/2023 (Bilancio di previsione 2024-2026) e successive modifiche e integrazioni.

3 Disposizioni normative nazionali del 2024 di particolare rilevanza per la Regione Sardegna

Con la legge n. 111 del 9/08/2023 *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*, è stata prevista l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, previa intesa, sui contenuti, con le Regioni ed Enti locali da acquisire in sede di conferenza unificata, nel caso di possibili effetti dei decreti sugli stessi. Al riguardo, il 30 dicembre 2023 è stato approvato, previa intesa del 9 novembre 2023, il Decreto Legislativo n. 216 *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*.

Negli ultimi giorni del 2023 e nel corso del 2024 sono stati approvati i seguenti decreti legislativi di attuazione della L. n. 111/2023:

- Decreto Legislativo n. 209 del 27 Dicembre 2023 *“Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”*;
- Decreto Legislativo n. 216 del 30 Dicembre 2023 *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*;
- Decreto Legislativo n. 219 del 30 Dicembre 2023 *“Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”*;
- Decreto Legislativo n. 220 del 30 Dicembre 2023 *“Disposizioni in materia di contenzioso tributario”*;
- Decreto Legislativo n. 221 del 30 Dicembre 2023 *“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”*;
- Decreto Legislativo n. 1 del 8 Gennaio 2024 *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*;
- Decreto Legislativo n. 13 del 12 Febbraio 2024 *“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”*;
- Decreto Legislativo n. 87 del 14 Giugno 2024 *“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”*;
- Decreto Legislativo n. 108 del 5 Agosto 2024 *“Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”*;
- Decreto Legislativo n. 110 del 29 Luglio 2024 *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*.

Sull'argomento, inoltre, la legge n. 213 del 30/12/2023 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, all'art 1, comma 450, ha previsto che *“In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e*

delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi". In particolare, alla Regione Sardegna è stato riconosciuto un contributo pari a euro 30.936.084,55.

La legge n. 86 del 26.06.2024 "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*" ha definito i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

La Regione Sardegna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la suddetta legge 86 del 2024 (ricorso n. 30/2024) nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni.

Con Sentenza n. 192 del 15.10.2024 (depositata il 13.12.2024) la Corte Costituzionale ha accolto parzialmente le richieste della Regione Sardegna.

Per i particolari si rinvia al paragrafo n. 4 del presente allegato.

Riguardo alla legge n. 86 del 2024, è stata attivata anche la procedura per richiederne l'abrogazione mediante Referendum popolare, ai sensi dell'art. n. 75 della Costituzione, ma la Corte Costituzionale con Sentenza n. 10 del 20.01.2025 (depositata il 7.02.2025) ne ha dichiarato l'inammissibilità.

Con la legge n. 227 del 30.12.2024 "*Legge di bilancio dello Stato per il 2025*", all'art. 1, sono previste alcune disposizioni applicative dell'accordo del 20 ottobre 2024 tra il ministro dell'Economia e delle finanze e la Regione Autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica, in particolare:

- al comma 713 è confermato, a partire dal 2026, in 306,4 milioni di euro annui l'importo del contributo alla finanza pubblica della Regione Sardegna di cui all'art. 1, comma 543, della L. n. 234 del 30.12.2021.
- al comma 714 è previsto che la Regione Sardegna versi al bilancio dello Stato 92.568.134 euro entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, di cui all'articolo 1, comma 823, della L. 178 del 30.12.2020.
- al comma 715 è previsto per la Regione Sardegna, in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, accantonare nel bilancio di previsione un importo pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 134 milioni di euro per l'anno 2029.

Come specificato all'art. 1, comma 787, tale accantonamento rappresenta un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, mentre il successivo comma 789, dispone che l'accantonamento si attui attraverso l'iscrizione nel bilancio di previsione di uno specifico fondo che a fine esercizio rappresenterà un'economia da destinare al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o, in caso di assenza di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, da far confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata

al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Inoltre, la L. n. 227 del 30.12.2024 dispone, con l'art. 1, comma 785, che a decorrere dall'anno 2025 l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145 del 30.12.2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

All'art. 1, comma 792, è previsto che, dal 2026 al 2030, il rispetto dell'equilibrio di cui al comma 785, e dell'accantonamento di cui al comma 789, è verificato a livello di comparto degli enti territoriali. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per tali enti è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789 pari alla sommatoria in valore assoluto del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo e del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.

4 Il contenzioso costituzionale.

Nel corso del 2024 lo Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le seguenti leggi della Regione Sardegna:

- **L.R. n. 17 del 19/12/2023** “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie” (ricorso n. 6/2024), con riferimento agli articoli:

- n. 3, commi 1 e 2, in materia di indennità dei consiglieri metropolitani;
- n. 4, comma 1 (che apporta modifiche alla L.R. 9/2023 in materia di urbanistica) e n. 7, comma 16 (che modifica la L.R. 8/2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- n. 5, comma 47, in materia di borse di studio regionali;
- n. 7, comma 16, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Con Sentenza n. 174 del 15/10/2024 (depositata il 7/11/2024) la Corte Costituzionale, relativamente alla L.R. n. 17 del 19.11.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 4, comma 1, lettera a), nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della L.R. n. 9 del 23.10.2023, limitatamente alle parole “degli indici volumetrici e”;
- dell'art. 7, comma 16, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della L.R. n. 8 del 13.03.2018.

Con Sentenza n. 198/2024 del 15/10/2024 (depositata il 13/12/2024) la Corte Costituzionale, sempre relativamente alla L.R. n. 17 del 19.11.2023, ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 47.

- **L.R. n. 21 del 29/12/2023** “Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023” (ricorso n. 7/2024), con riferimento all'art. n. 5, comma 1 (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati).

Con Sentenza n. 141/2024 del 2/07/2024 (depositata il 22/07/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. n. 5, comma 1, della L.R. n. 21 del 29/12/2023.

- **L.R. n. 2 del 5/02/2024** “Disposizioni in materia di istruzione” (ricorso n. 15/2024), con riferimento agli articoli n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, in materia di organizzazione della rete scolastica regionale.

Con Sentenza n. 168/2024 del 25/09/2024 (depositata il 28/10/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 2 del 5/02/2024.

- **L.R. n. 1 del 5/02/2024** “Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie” (ricorso n. 16/2024), con riferimento all'art. n. 3, commi 12 e 13, in materia di sanità e, in particolare, di risorse finanziarie da destinare all'Azienda per la tutela della salute (ATS) in liquidazione.

Con Sentenza n. 170/2024 del 25/09/2024 (depositata il 29/10/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 3, commi 12 e 13, della L.R. n. 1 del 5/02/2024.

- **L.R. n. 5 del 3/07/2024** “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali” (ricorso n. 33/2024), con riferimento all'art. n. 3, in materia di salvaguardia del paesaggio, con la previsione, in particolare, di temporaneo divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dalla stessa legge regionale.

Con Sentenza n. 28/2025 del 14/01/2025 (depositata il 11/03/2025) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 3/07/2024.

- **L.R. n. 12 del 20/08/2024** “Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria” (ricorso n. 39/2024), con riferimento all'art. n. 1, comma 1, che modifica la L.R. n. 5 del 5/05/2023 introducendo all'art. 1 il nuovo comma 2-ter, con riguardo alla prevista possibilità da parte dei medici già in quiescenza di aderire ai progetti assistenziali attivati dalle ASL finalizzati a garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e a individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione.

È prevista la trattazione in pubblica udienza per il giorno 21/05/2025.

Nel corso del 2024 la Regione Sardegna ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale i provvedimenti legislativi dello Stato di seguito riportati.

- **D.L. n. 19 del 02/03/2024** (convertito con L. n. 56 del 29/04/2024) "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (ricorso 24/2024), con riferimento all'art. n. 1, comma 13, che prevede siano posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 11/03/1988, gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In merito, la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 54 del 27/03/2025 (depositata il 18/04/2025), ha richiesto alla Ragioneria generale dello Stato un'integrazione della documentazione istruttoria, rinviando a nuovo ruolo la decisione in ordine al ricorso.

- **Legge n. 86 del 26/06/2024** "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (ricorso n. 30/2024).

Con Sentenza n. 192 del 15.10.2024 (depositata il 13.12.2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli articoli n. 1, comma 2, n. 2, commi 1 e 2, n. 3, commi 1, 3, 7 e 9, n. 4, comma 1, n. 8, comma 2, n. 9, comma 4 e n. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
- l'illegittimità costituzionale in via consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 11.03.1953) dell'art. n. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;
- l'illegittimità costituzionale in via consequenziale (sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024) dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 29.12.2022.
- inammissibili o non fondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionalità sollevate.

- **D.L. n. 84 del 25.06.2024** (convertito con legge n. 115 del 08.08.2024) "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" (ricorso n. 38/2024), con riferimento ai seguenti articoli del decreto:

- articoli n. 1, comma 2, e n. 2, commi 1 e 2 (riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale e uniformità dei criteri);
- articolo n. 3, commi 1, 2, 3 e 8 (istituzione di un punto unico di contatto presso la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche e modalità di rilascio);
- articolo n. 4, commi 1, 3 e 6 (istituzione di un punto unico di contatto presso la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di il riciclaggio di materie prime critiche strategiche e modalità relative all'autorizzazione);

- articolo n. 5, commi 1 e 2 (istituzione di un punto unico di contatto, individuato nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per l'autorizzazione ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche e modalità relative all'autorizzazione);
- articolo n. 6, comma 2, (predisposizione da parte del “*Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche*”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un “Piano nazionale delle materie prime critiche” che definisca, ogni tre anni, le azioni da intraprendere, le fonti di finanziamento disponibili nonché gli obiettivi attesi);
- articolo n. 7, comma 2 (comunicazione al punto unico di contatto di cui all'art. n. 3 del permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche e inibizione all'attività di ricerca per trenta giorni a decorrere dalla comunicazione);
- articolo n. 10, comma 6 (approvazione da parte del “Comitato interministeriale per la transizione ecologia” del “Programma nazionale di esplorazione”, redatto a cura dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA);
- articolo n. 15, comma 1 (attribuzione al CITE della possibilità di individuare “progetti minerari di interesse strategico nazionale”, per i quali si applicano disposizioni procedurali di semplificazione e poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità competenti all'autorizzazione dei progetti minerari).

La trattazione in pubblica udienza è prevista per il giorno 10/06/2025.

Con le pronunce della Corte Costituzionale di seguito riportate, nel corso del 2024, si sono chiusi alcuni contenziosi sorti negli anni precedenti tra la Regione Sardegna e lo Stato.

Ricorsi promossi dallo Stato

- Con la Sentenza n. 26 del 23/01/2024 (depositata del 27/02/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 5 del 5/05/2023 "Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria", che prevedeva l'autorizzazione, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.

- Con la sentenza n. 68 del 20/02/2024 (depositata del 23/04/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 1 del 21/02/2023 "Legge di stabilità 2023", nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli articoli n. 5, commi 19 (corsi di formazione per Operatori socio-sanitari), 20 e 21 (autorizzazioni di spesa in favore dell'Università degli studi di Sassari), e n. 16, comma 7 (autorizzazione di spesa in materia di ambiente, protezione civile e di urbanistica);
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. n. 7, comma 11 (stanziamento di risorse da destinare alla contrattazione collettiva);
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14 (fondi contrattuali del personale sanitario);

- Con la Sentenza n. 103 del 8/05/2024 (depositata del 7/06/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla L.R. n. 9 del 23/10/2023 "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", con riferimento agli articoli n. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3 (in materia di usi civici, impianti di energie rinnovabili e istituzione di un tavolo tecnico) e n. 91, commi 1 e 2 in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna).

- Con la Sentenza n. 123 del 4/06/2024 (depositata del 4/07/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, con riferimento all'art. n. 120, comma 1, (modifiche alla L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione").

- Con la sentenza n. 124 del 8/05/2024 (depositata del 5/07/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera b), (in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia in Sardegna) e dell'art. 87, comma 1, (attività e funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione) nella parte in cui dispone: *"Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato"*;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, (attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione di investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne) e dell'art. 87, comma 1, (attività e funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione) nella parte in cui dispone che *"Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria"*.

- Con la sentenza n. 141 del 2/07/2024 (depositata del 22/07/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato:

- inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative art. n. 56 (in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati);
- estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2 (misure per sopperire alla carenza di personale sanitario).

- Con la sentenza n. 142 del 8/05/2024 (depositata del 23/07/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli articoli (in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica) n. 123, comma 11, n. 128, comma 1, lettera a) e n. 131, comma 1, lettera a);
- inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale relativamente agli articoli (sempre in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica) n. 123, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, n. 124, commi 1, 2, 3 e 4, n. 125, comma 7, n. 126, comma 1 e n. 133, n. 127, comma 1 e n. 128, comma 1, lettera b).

- Con la sentenza n. 151 del 8/05/2024 (depositata del 26/07/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli articoli n. 75 (in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali) nella parte in cui dispone che *"sono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006"*, e n. 130, comma 1, lettera a) (in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica) nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. n. 17 del 19/12/2023;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 – nella parte in cui dispone che *“le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell'art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale) sono attribuiti ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana”*.

- Con l'Ordinanza n. 154 del 8/05/2024 (depositata del 30/07/2024) la Corte Costituzionale, con riferimento alla L.R. n. 9 del 23/10/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 34, comma 1, lettera a), punto 2), e lettera b) (in relazione alle modifiche apportate alla L.R. n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale”).

- Con la Sentenza n. 180 del 15/10/2024 (depositata del 15/11/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della L.R. 17/2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), in materia di rivalutazione delle indennità dei consiglieri regionali.

Ricorsi promossi dalla Regione Sardegna

- Con la Sentenza n. 95 del 19/03/2024 (depositata del 30/05/2024) la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, art. 1, commi 494, 495 e 496, che istituivano e disciplinavano l'utilizzo di un fondo teso a garantire “un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna”, in applicazione dell'art. 119 della Costituzione (comma 5, principio di Insularità). La Regione lamentava l'inadeguatezza delle risorse stanziata e la mancata previsione di forme di partecipazione delle regioni interessate nella definizione delle modalità e criteri di utilizzo del fondo.